

Codice A1606C

D.D. 12 maggio 2025, n. 338

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CORTEMILIA (CN) - Intervento: Trasformazione di aree boscate e recupero di ex coltivi con rimozione dei muretti a secco per impianto vigneti in località Cascina Bastia. Pratica S.U.A.P. n. 207/2024. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 338/A1606C/2025

DEL 12/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CORTEMILIA (CN) – Intervento: Trasformazione di aree boscate e recupero di ex coltivi con rimozione dei muretti a secco per impianto vigneti in località Cascina Bastia. Pratica S.U.A.P. n. 207/2024. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, legale rappresentante della ditta *omissis* S.s.a. pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale

Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- a legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESPAE/628/2024A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: CORTEMILIA (CN)
Intervento: Trasformazione di aree boscate e recupero di ex coltivi con rimozione dei
muretti a secco per impianto vigneti in località Cascina Bastia. Pratica S.U.A.P. n.
207/2024.
Istanza: Sig. [REDACTED], legale rappresentante della ditta [REDACTED] S.s.a.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione
Montana Alta Langa, in data 29/05/2024, con nota prot. n. 5332 del 28/05/2024, riferita alla pratica
S.U.A.P. n. 207/2024, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in
oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in
epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 03/03/2025, in riferimento alla richiesta di
integrazioni e di ristudio progettuale trasmessa da questo Settore con prot. n. 105682/A1606C del
10/06/2024;

considerato che gli interventi previsti consistono, in linea generale, nel recupero di alcuni
ex coltivi, parzialmente invasi da vegetazione boschiva, per il nuovo impianto di vigneti e che le
superfici interessate (pari a 73.233 mq di cui 46.547 mq boscate) sono ubicate a valle della SP
114, in destra orografica del Fiume Bormida di Millesimo, nell'area compresa tra le cascine Bastia
e Burzirino tra le quote 362 e 293 metri s.l.m.;

rilevato che, in dettaglio, si prevedono le seguenti opere:

- il taglio della vegetazione arborea presente e la rimozione di ceppaie (su 46.547 mq di bosco);
- la parziale rimozione dei muretti a secco esistenti e la loro sostituzione, nei soli tratti caratterizzati da maggiore pendenza, con gradonature di ridotta altezza e contestuale riprofilatura del terreno;
- la realizzazione di pista in terra battuta perimetrale all'appezzamento di larghezza pari a 3,50 m;
- l'aratura profonda del terreno (scasso di circa 60 cm) dell'intera area di intervento, propedeutica all'impianto del vigneto;
- la regimazione delle acque di ruscellamento mediante la manutenzione dei fossi esistenti, la realizzazione di nuovi fossi in terra inerbite e la posa di canalette in acciaio ondulato prefabbricato lungo le principali linee di drenaggio per condurre le acque piovane verso gli impluvi;
- l'inerbimento delle aree di interfila del vigneto e delle aree marginali con idoneo miscuglio di specie autoctone;

constatato che gli interventi in progetto ricadono, in parte, nella fascia spondale del corso d'acqua (Fiume Bormida di Millesimo) e su superfici boscate, zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. 42/2004;

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per quanto riferito alle *"trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati"*;

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004;

constatato, dal raffronto degli elaborati integrativi "Planimetria di progetto e comparativa (Rev. 14/12/2024)" e "Sezioni di dettaglio – 1 e 2 (Rev. 14/12/2024)" con la proposta originaria d'intervento, che la nuova scelta progettuale ha ridotto l'estensione dei lavori di rimozione dei muretti a secco, manufatti che costituiscono nel loro insieme un patrimonio che qualifica e caratterizza in modo specifico il paesaggio rurale collinare di Cortemilia e, in generale, dell'alta Valle Bormida;

verificato che l'area d'intervento non ricade all'interno della perimetrazione delle aree tutelate nell'ambito del "Progetto sperimentale per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale Alta Val Bormida" (e non ricade nelle perimetrazioni delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali approvate con D.G.R. n. 3-8688 del 3 giugno 2024);

constatato dall'elaborato "Documentazione progettuale e relazione paesaggistica (Rev. 14/12/2024)" che, in riferimento alle richieste di modifiche e approfondimenti progettuali richiesti dal Settore scrivente (prot. n. 105682/A1606C del 10/06/2024), vengono forniti i seguenti chiarimenti:

- a seguito di *"specifico sopralluogo atto a verificare lo stato di consistenza dei muretti a secco in parola, non sono emersi da parte dell'amministrazione comunale motivi ostativi alla rimozione dei muretti a secco in esame in quanto ritenuti dall'amministrazione di altra tipologia rispetto a quelli diffusamente presenti sul ripido versante opposto della Valle Bormida (...) L'intervento in esame risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti"*;
- *"è stata effettuata una revisione della soluzione progettuale cercando di far coesistere le esigenze poste alla base della progettazione dalla committenza con le richieste del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (...) Il progetto di impianto è stato rimodulato in modo da consentire il mantenimento di buona parte dei muri a secco, scelti fra quelli più caratterizzanti il contesto e ubicati in posizione spaziata in modo da consentire la coltivazione meccanizzata in condizioni ritenute sicure dalla ditta (...) La tracciatura dei filari è stata rivista in modo da mantenere un franco di sicurezza di 5 m dal ciglio dei muretti che saranno conservati"*;
- *"il progetto non prevede vera e propria viabilità, ma il solo mantenimento delle capezzagne, fasce di terreno non coltivate (...) ai margini dell'appezzamento nell'intorno delle superfici (oggetto di impianto), necessarie per consentire il transito dei mezzi (...) Lungo l'intero perimetro dell'area di intervento verrà realizzata una pista in terra battuta di larghezza media 3.50 m, con la costruzione di una rampa in corrispondenza della scogliera esistente"*;
- *"si precisa che la porzione di fascia di tutela del Fiume Bormida interferita dall'intervento in progetto è costituita da ex coltivi, morfologicamente nettamente distinti dal ripido versante sottostante direttamente connesso al fiume sia dal punto di vista ecologico sia per l'aspetto paesaggistico. La porzione di intervento ricadente nella fascia di tutela del Fiume Bormida misura circa 19.450 m², e di questi circa 2.000 m² sono occupati da una fascia che resterà incolta per garantire un franco di sicurezza fra l'ultimo filare di valle e l'orlo di terrazzo (...) Gli interventi in progetto non interferiranno in alcun modo con la continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale"*;
- *"l'intervento in progetto si configura in parte come conversione di aree coltivate ed in parte come ripristino di aree coltivate ora dismesse e invase da bosco (...) Le tipologie forestali presenti sono caratterizzate da una modesta valenza paesistica – ambientale"*;
- *"la soluzione scelta per i canali fugatori che conducono l'acqua piovana verso gli impluvi, previsti con canali in acciaio ondulato, è stata adottata in quanto la continuità della canalizzazione, garantita da giunti bullonati, unitamente all'assenza di perdite ed alla flessibilità, assicurano la durabilità dell'opera, evitando erosioni localizzate e/o diffuse che tendono a svilupparsi nell'intorno di altre soluzioni. Inoltre, la percezione visiva è significativa nei primi periodi a seguito dell'installazione, ma tende a ridursi notevolmente e rapidamente a seguito nella normale opacizzazione dello strato protettivo in zinco, della mascheratura da parte della vegetazione e del parziale intasamento delle concavità. Si prevede inoltre di integrare la soluzione precedentemente proposta con la piantumazione di salici sui lati delle canalizzazioni che in breve saranno interamente mascherate"*;

- si prevedono misure di mitigazione mediante realizzazione *“di interfila inerbiti del vigneto con idoneo miscuglio polifita di specie autoctone (...) di interventi tecnici per ridurre al minimo la possibilità di innesco di processi erosivi”*;

constatato, inoltre, che la documentazione integrativa prodotta contiene l'elaborato *“Analisi di visibilità, rappresentazione fotografica e fotosimulazioni”* in cui:

- sono state prese in considerazione le visuali, verso l'area d'intervento, fruibili da punti e percorsi di interesse panoramico presenti anche sui versanti collinari circostanti (sull'opposta sponda del Bormida), e sono state effettuate simulazioni fotorealistiche relative *“alla visione dalla SP di fondovalle, nel tratto in cui l'area di interesse risulta maggiormente visibile”*, e dal versante opposto, in un punto della Strada Sulite, *“in cui per combinazione di distanza relativamente ridotta e quota leggermente maggiore all'area di interesse, la visione sui terreni in esame risulta ottimale”*;

- sono state approfondite le rappresentazioni fotografiche all'interno dell'area d'intervento per documentare lo stato attuale delle superfici interessate dai lavori in progetto, dei manufatti esistenti, compresi i tratti di murature a secco;

considerato che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. Comunicato, prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, emanato dall'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile);

considerato che le opere, così come proposte nella più recente soluzione progettuale, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- la rimozione dei muretti a secco presenti nell'area d'intervento sia rigorosamente limitata alle indicazioni progettuali presenti nell'elaborato *“D1 – Planimetria di progetto e comparativa (Rev. 14/12/2024)”*, mantenendo tutti i tratti di muretti a secco, di tracce di muretti o di scarpate naturali che si intendono *“conservati”* secondo la legenda e le rappresentazioni grafiche presenti nella stessa tavola;

- gli interventi di piantumazione arborea previsti nella documentazione integrativa, sui lati delle canalizzazioni che conducono l'acqua piovana verso gli impluvi, siano effettuati contestualmente alla realizzazione dei lavori in progetto e sottoposti a periodica manutenzione al fine di garantirne il più corretto sviluppo vegetativo;

- per l'intervento di trasformazione boschiva in oggetto siano rispettate le disposizioni in materia di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia forestale (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza di autorizzazione paesaggistica</i>	Ricompilazione istanza su modulo per procedura ordinaria.pdf.p7m

2	<i>Relazione paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica e fotosimulazioni</i>	Documentazione fotografica.pdf.p7m
4	<i>Planimetria stato attuale</i>	Planimetria stato attuale.pdf.p7m
5	<i>Planimetria di progetto e comparativa</i>	Planimetria di progetto e comparativa.pdf.p7m
6	<i>Sezioni</i>	Sezioni.pdf.p7m
7	<i>Sezioni di dettaglio – parte 1</i>	Sezioni di dettaglio - parte 1.pdf.p7m
8	<i>Sezioni di dettaglio – parte 2</i>	Sezioni di dettaglio - parte 2.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*